

A tutti i gentili Sigg. Clienti

A tutti i gentili Sigg. Collaboratori

URGENTE

CIRCOLARE N. 21/2019

Milano, 11 aprile 2019

Oggetto: "Esterometro" il prossimo 30 aprile scade il termine per l'invio dei dati relativi ai primi tre mesi del 2019

Il comma 3-bis dell'articolo 1, D.Lgs. 127/2015 prevede che tutti i soggetti passivi Iva indicati nel precedente comma 3 (e, dunque, quelli "residenti o stabiliti nel territorio dello Stato") devono "trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3".

Termini per l'invio dei dati

Per quanto riguarda i termini entro i quali effettuare la trasmissione telematica, sempre il comma 3-bis dell'articolo 1, D.Lgs. 127/2015 prevede che la trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Con il D.P.C.M. datato 27 febbraio 2019 è stato disposto il differimento al 30 aprile 2019 del termine entro il quale effettuare l'invio telematico dei dati in esame relativamente alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019, tenendo anche conto che sempre il 30 aprile 2019 rappresenta il termine a regime entro il quale inviare l'"esterometro" relativo alle operazioni di marzo.

Ambito soggettivo

Sono quindi tenuti ad assolvere all'adempimento dell'esterometro tutti i soggetti passivi Iva (sia in qualità di cedenti/prestatori che di acquirenti/committenti) di cui al comma 3 del citato articolo 1, D.Lgs. 127/2015, norma che individua i soggetti tenuti alla fatturazione elettronica allo scorso 1° gennaio 2019. Il richiamo ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 comporta peraltro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione dello spesometro estero:

- I contribuenti minimi e forfetari;
- I produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell'articolo 34, comma 6, d.P.R. 633/1972;
- I soggetti in regime forfetario di cui alla L. 398/1991 che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguiti proventi commerciali non superiori a 65.000 euro.

Sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate si deve poi tener presente che ai fini dell'adempimento telematico è rilevante soltanto la circostanza che la controparte del soggetto passivo Iva italiano non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla natura della stessa. Di conseguenza, anche il soggetto estero che risulti "identificato" in Italia non è obbligato né ad emettere né a ricevere fatture elettroniche.

Ambito oggettivo

Non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante ai fini Iva nel territorio nazionale. Sotto il profilo delle esclusioni oggettive va altresì tenuto presente che non vanno inserite nell'esterometro le operazioni:

- Per le quali viene emessa bolletta doganale,

- Poste in essere con il soggetto estero per le quali viene emessa fattura elettronica che transita attraverso il sistema di interscambio utilizzando il codice destinatario "XXXXXXX".

In relazione a questo ultimo punto si tenga conto che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella faq n. 30 del 27 novembre 2018, qualora l'operatore Iva residente o stabilito decida di emettere fattura elettronica nei confronti dell'operatore Iva estero identificato, riportando in fattura il numero di partita Iva italiani di quest'ultimo, sarà possibile inviare allo SdI il file della fattura elettronica inserendo quale codice destinatario il valore "0000000", a meno che il cliente estero identificato in Italia non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (pec o codice destinatario).

Contenuto dell'esterometro

Formano oggetto di comunicazione i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate/ ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia. Nello specifico come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate vanno comunicate le seguenti informazioni:

- Dati identificativi del cedente/prestatore;
- Dati identificativi dell'acquirente/committente;
- Data del documento comprovante l'operazione;
- Data di registrazione (documenti ricevuti e note di variazione);
- Numero del documento, base imponibile, aliquota Iva e imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'applicazione dall'imposta, natura operazione.

Come previsto per lo spesometro, adempimento in vigore fino al periodo d'imposta 2018, la natura dell'operazione va indicata, in alternativa l'imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata o esposta a Iva. Le codifiche per compilare l'esterometro sia per la tipologia di documento che per la natura dell'operazione, sono le medesime già utilizzate per lo spesometro.

Sanzioni

L'articolo 11, comma 2-quarter, D.Lgs. 471/1997 prevede che in caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti e/o inesatti è applicabile la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, nel limite dei 1.000 euro per ciascun trimestre. Sanzione ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Cordiali saluti,


Sodiet Consulting S.r.l.